

ATTO COSTITUTIVO

BIBBONA LAB - APS

L'anno 2023 nel mese di Giugno il giorno 24 in Bibbona (LI) i signori:

1. **LUCA BONCOMPAGNI** nato a Firenze (FI) il 01/03/1963 e residente a Firenze (FI) in Viale Matteotti, 25 - C.F.BNCLCU63C01D612X
2. **MARCO VENDALI** nato a Pelago (FI) il 20/05/1964 e residente a Firenze (FI) in Via Svizzera 18 - C.F.VNDMRC64E20G420X
3. **AMBRA MARGHERI** nata a Firenze (FI) il 05/06/1965 e residente a Firenze (FI) in Via Svizzera, 18 - C.F.MRGMBR65H45D612B
4. **SABRINA TADDEI** nata a Bibbona (LI) il 28.03.1966 e residente a BIBBONA (LI) in Via San Rocco, 26 - C.F.TDDSRN66C68A852N
5. **GLAUCO BALDASSARI** nato a Pisa (PI) il 10/12/1942 e residente a BIBBONA (LI) in Via San Rocco, 32 - C.F.BLDGLC42T10G702H
6. **ISABELLA CASALI** nata a Firenze (FI) il 14/08/1963 e residente a Firenze (FI) in Via San Zanobi, 86 - C.F.CSLSL63M54D612E
7. **MARCO ANDRENACCI** nato a Livorno (LI) il 31/12/1972 e residente a Bibbona (LI) in Via dei Poggiali, 27 - C.F.NDRMRC72T31E625T

designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. LUCA BONCOMPAGNI il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. MARCO VENDALI quale Segretario e estensore del presente atto. Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto la costituzione dell'associazione culturale e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al suo funzionamento, da considerarsi parte integrante del presente Atto Costitutivo, che è approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituita, fra i soci fondatori presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, l'associazione avente la denominazione "Bibbona LAB - APS". L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o successivamente nel RUNTS.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che



determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in Piazza Cristoforo Colombo, 1 a Bibbona (LI). Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo. L'associazione potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi con delibera del Consiglio Direttivo.

ART.3

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, culturali, artistiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- h) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento



di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

ART.4

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività per la raccolta di risorse economiche al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 6

L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 7

A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i comparenti, all'unanimità, eleggono i Signori presenti sopra menzionati, i quali accettano la carica. Gli stessi, seduta stante, eleggono:

- Presidente LUCA BONCOMPAGNI;
- Vicepresidente MARCO VENDALI;
- Tesoriere GLAUCO BALDASSARI;
- Segretario ISABELLA CASALI;

i quali accettano le rispettive cariche. I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da (7) membri e abbia una durata in carica di (3) anni.

ART. 8

La quota di iscrizione dovuta da coloro che entrano a far parte dell'associazione viene determinata, per il corrente anno 2023, ai sensi dell'art.7 dello Statuto allegato nell'importo di euro sessanta (€ 60,00).

Per gli anni successivi al 2023 in avanti l'importo di tale quota verrà determinato annualmente da una delibera assembleare in conformità al disposto del citato statuto.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and initials on the right.

Ognuno degli associati si impegna, pertanto, a versare tale somma nelle casse sociali, con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo. Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convergono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31/12/2023.

È parte integrante del presente atto lo statuto, definito su 39 articoli di seguito specificati, steso su 15 fogli dattiloscritti.

Bibbona, 21/06/2023

Letto, approvato e sottoscritto:

LUCA BONCOMPAGNI

MARCO VENDALI

AMBRA MARGHERI

SABRINA TADDEI

GLAUCO BALDASSARI

ISABELLA CASALI

MARCO ANDRENACCI

STATUTO – APS
BIBBONA LAB - APS

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Piazza Cristoforo Colombo, 1 a Bibbona (LI), quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "Bibbona LAB - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera del Consiglio Direttivo. L'associazione potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi con delibera del Consiglio Direttivo. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "Bibbona LAB - APS", da adesso per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di promozione culturale, artistica e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: per l'attività culturale.

In particolare persegue le seguenti attività:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
4. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
6. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
7. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per



cento da enti del Terzo settore;

8. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

Con finalità:

- L'Associazione si propone di costituire un centro di studio, "Bibbona LAB", finalizzato allo studio delle problematiche dello spopolamento dei Borghi e quindi l'analisi e l'individuazione delle misure da adottare per invertire la tendenza migratoria, contribuendo, al contempo, al decongestionamento delle grandi città, al miglioramento della qualità della vita, tramite una distribuzione più equa della ricchezza e della popolazione sul territorio e quindi valorizzando le risorse locali e stimolando la crescita economica delle realtà locali. Le finalità perseguire sono quelle degli SDGs dell'Agenda 2030. La sostenibilità nel suo concetto più ampio: "rispondere ai bisogni di oggi senza pregiudicare quelli delle generazioni future".
- Il territorio di lavoro per il kick off delle attività è il Comune di Bibbona, le leve sulle quali si intende agire per rendere il Comune attrattivo e contribuire alla sua crescita economica e anagrafica, sono: l'offerta di nuovi servizi, la cultura, il contesto naturale, l'arte, il design, la moda, le nuove opportunità lavorative, inclusa la possibilità del Lavoro da remoto, la creazione di eventi e di centri di aggregazione multivalenti e anche le specialità enogastronomiche. Progettare a medio/lungo termine nuove funzionalità, con interventi strutturali, servizi logistici e interconnessioni green, tra i diversi luoghi, veloci e regolari, per unire il tutto in un unico centro. Creare i contesti favorevoli alle piccole realtà commerciali e artigianali per contribuire allo sviluppo economico e culturale della comunità locali, tenendo conto delle caratteristiche peculiari del territorio nel quale si opera.
- Sede del laboratorio e centro culturale è il "Forte dei Cavalleggeri" di Marina di Bibbona. L'Associazione costruirà una rete di soggetti interdisciplinari del mondo della scienza, della tecnologia, della culturale, dell'arte, della sociologia, del turismo, della moda, del design, della musica, del commercio e condurrà, nella sua prestigiosa sede, gli studi, le ricerche, l'analisi, la classificazione delle criticità, la progettazione degli interventi necessari all'inversione di tendenza dello spopolamento dei piccoli Borghi, creando modelli deterministici e/o basati sull'intelligenza artificiale, per simulare e testare le soluzioni ottimali da adottare, caso per caso, in relazione alle peculiarità degli variegata realtà locali. Saranno individuate le

M
ST
RM
A
A

caratteristiche inerenti le criticità e quindi si condivideranno e pubblicheranno i risultati per operare in sinergia con il mondo accademico – tutto il materiale prodotto sarà di pubblico dominio. L'obiettivo dell'Associazione è quello di mettere a disposizione di tutti i propri studi per applicarli ad altri contesti.

- Fondamento delle attività condotte saranno gli SDGs: la crescita economica, l'inclusione sociale e la tutela dell'ambiente, tramite l'ottimizzazione dell'impatto ambientale, il raggiungimento dell'autonomia energetica da rinnovabili, l'economia circolare, l'emissione CO2 zero e l'abbattimento delle barriere architettoniche.
- L'Associazione si adopera per la promozione e valorizzazione delle risorse locali, dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, delle attività culturali e dello spettacolo, della formazione superiore e della ricerca scientifica, dell'organizzazione di mostre, eventi ed iniziative di tipo accademico specialistico o culturale ma anche fondate sulla natura e sulle specialità enogastronomiche.
- La cultura, l'arte e la sostenibilità, con il supporto della tecnologia - "il terzo paradiso che salverà l'umanità"- sono gli strumenti e gli obiettivi, poiché catalizzatori della coesione sociale e dello sviluppo del turismo stanziale e/o residenziale sostenibile. Lo studio e la ricerca delle strategie necessarie al raggiungimento di tali finalità sono la missione del Laboratorio e dell'Associazione che utilizzerà le risorse derivanti dai proventi versati dai soci, dai sostenitori pubblici o privati, dai donatori, dai lasciti, dalle attività condotte o concesse in gestione, dai beni mobili o immobili, dal supporto o dalla sinergia con Enti, istituti, musei o centri culturali e anche da eventuali attività economiche di mercato condotte direttamente, senza fini di lucro, al solo scopo di finanziare le attività Istituzionali.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- a) gestione e valorizzazione del Forte dei Cavalleggeri di Marina di Bibbona, o in generale delle risorse demaniali derivanti dal "federalismo demaniale culturale", nel rispetto della nuova destinazione d'uso e degli indirizzi programmatici della proprietà, e di tutti i beni mobili o immobili per i quali l'associazione ne dovesse acquisire la proprietà o la gestione e manutenzione ordinaria con esclusivo fine istituzionale; l'Associazione ritiene la ristrutturazione e rigenerazione del Forte dei Cavalleggeri un tassello importante per il perseguimento delle finalità e per tale motivo si adopererà per supportare o gestire tutte le fasi necessarie a tale scopo: amministrative, burocratiche, tecniche professionali e di qualunque tipo si renda necessario, nell'ottica di operare con efficienza, efficacia e economicità.
- b) promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- c) gestione scientifica, culturale e amministrativa del laboratorio internazionale Bibbona LAB e dei servizi ad essa affidati, anche in relazione alle attività di cui al p.to a);
- d) ideazione, organizzazione, progettazione e realizzazione di mostre o di altre manifestazioni culturali o ricreative, naturalistiche, enogastronomiche, teatrali, musicali, design e moda, nell'immobile o nel



territorio locale, o in quelli con i quali si dovessero stabilire accordi successivi, ferma restando la condivisione degli obiettivi e del presente statuto, in relazione alle attività del Bibbona LAB e ai fini perseguiti; inclusa anche la partecipazione o l'organizzazione congiunta di eventi, mostre o manifestazioni condotte con, o per, Enti terzi.

- e) organizzazione di studi, ricerche, iniziative scientifiche, azioni didattiche e divulgative, seminari, indagini di mercato, analisi scientifiche o di gradimento dell'utenza, anche in relazione alle attività di cui al p.to a);
- f) promozione e commercializzazione delle mostre, spettacoli, conferenze e delle altre iniziative culturali nonché dei prodotti a queste collegate, fra cui le attività di tipo editoriale in connessione con le manifestazioni organizzate nel Bibbona LAB, anche in relazione alle attività di cui al p.to a);
- g) organizzazione e gestione di iniziative atte a valorizzare il patrimonio storico, artistico, scientifico e tecnologico, naturalistico, artigianale locale e regionale, comprese le attività di tipo didattiche, commerciali di livello congruo (con approvazione del Consiglio Direttivo) e turistico ricreative;
- h) erogazione di servizi, collaborazioni scientifiche e consulenze;
- i) gestione di servizi di assistenza e ospitalità per il pubblico e per i soggetti con i quali sono stretti accordi di collaborazione e condivisione degli obiettivi;
- j) attivazione di ogni strumento che permetta di accedere a sovvenzioni e contributi di enti pubblici o private
- k) Per il raggiungimento degli scopi sociali di cui al precedente "Articolo 3", nonché per le finalità di cui al presente articolo, l'Assemblea può deliberare di aderire a federazioni di Associazioni di categoria sia a livello regionale che nazionale.

L'Associazione potrà altresì compiere operazioni commerciali o finanziarie, mobiliare o immobiliare, ed ogni altra azione utile al raggiungimento degli scopi istituzionali, anche di carattere economico.

L'Associazione potrà inoltre, osservate le norme statutarie, assumere interessenze e/o partecipazioni dirette o indirette con altri soggetti aventi finalità analoghe o complementari alle proprie.

In questo contesto, per il raggiungimento dei propri scopi statuari, l'associazione può, tra l'altro, svolgere le seguenti ulteriori attività, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra e utili al perseguimento delle proprie finalità:

- a) promuovere, costituire o partecipare ad enti, associazioni e fondazioni, sia in Italia che all'estero, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statuari; l'associazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente, anche in veste di fondatore, o concorrere alla costituzione ed alla amministrazione di detti enti;
- b) partecipare ovvero costituire società di capitali o consorzi che svolgano in via strumentale e/o accessoria attività dirette al perseguimento degli scopi statuari o di supporto;
- c) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui,



a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statuari;

- d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica di altro titolo;
- e) stipulare accordi o convenzioni con terzi, pubblici e privati, per attività statutariamente previste o per collaborazioni che contribuiscono fattivamente alla promozione dell'immagine dell'Associazione o al raggiungimento degli scopi statuari;
- f) assumere prestiti dai sostenitori per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;
- g) svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statuari e alla promozione dell'immagine dell'Associazione medesima.

Per il raggiungimento degli scopi enunciati, l'Associazione potrà avvalersi di terzi o degli associati, se non volontari, anche per prestazioni di carattere professionale e lavorativo in relazione ai singoli progetti o attività; potrà anche avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di esperti e professionisti e di società private, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta, per quanto consentito nella normativa in vigore.

L'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà conferire incarichi professionali relativi alle attività associative. L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea dei soci, ad altre associazioni o Enti quando ciò sia utile al conseguimento dei fini sociali, in via sussidiaria e non prevalente, l'associazione potrà svolgere attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

The right margin of the page contains several handwritten signatures and initials. From top to bottom, there is a signature that appears to be 'R', followed by 'M', then a large signature that looks like 'C. B.', and finally a signature that appears to be 'S. B.'. There are also some other less distinct marks and initials.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

I soci possono essere di quattro tipi: fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.

Soci fondatori: sono coloro che di diritto entrano a far parte dell'Associazione in quanto firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione.

Soci Ordinari: sono coloro che vengono ammessi successivamente alla fase costitutiva. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà a maggioranza assoluta dei membri sull'accoglimento o sul rigetto dell'ammissione. La domanda deve contenere, oltre agli elementi identificativi del richiedente, la dichiarazione di accettazione delle norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti approvati. I soci ordinari hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei soci fondatori. I soci ordinari versano all'atto dell'ammissione una quota di iscrizione non rimborsabile. La quota di iscrizione e il contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono soggetti a rivalutazione. Le persone giuridiche sono presenti nell'Associazione attraverso i loro legali rappresentanti o le persone da esse delegate.

Soci Sostenitori: sono persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che con apporto economico o con fattiva collaborazione, contribuiscono allo sviluppo e alla realizzazione degli obiettivi dell'Associazione. I soci sostenitori sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, al quale dovranno pervenire eventuali segnalazioni in tal senso da parte di qualsiasi componente dell'Associazione. Hanno diritto di assistere alle Assemblee dei Soci ma non hanno diritto di voto e non contribuiscono alla formazione del numero legale.

Soci Onorari: sono persone fisiche o giuridiche che vengono ammesse a far parte dell'Associazione per particolari meriti artistici, culturali o sociali. I soci onorari sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, su segnalazione da parte un qualunque socio. Sono esentati dal pagamento della quota annuale e hanno diritto di partecipare alle Assemblee dei Soci ma non hanno diritto di voto e non contribuiscono alla formazione del numero legale.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato

specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta e in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretta, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'W' and several other illegible marks.

dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto

se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione o alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;

A vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin of the page. From top to bottom, there is a signature that appears to be 'M. R.', followed by 'M. M.', then 'B. B.', then 'X.', and finally a signature that appears to be 'S. S.'.

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia verificabile l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page, including a large signature at the top, a signature in the middle, and two more signatures at the bottom.

amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente,

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page, including a signature at the top, a large 'M' in the middle, and several other signatures and initials at the bottom.

indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Al componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

A vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin of the page. From top to bottom, there is a small signature, a larger signature that appears to be 'M.M.', a signature that looks like 'E.', a signature that looks like 'D.M.', a signature that looks like 'K.', a signature that looks like 'S.', and a signature that looks like 'M.'.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisori legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;

A vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin of the page. From top to bottom, there are approximately seven distinct marks, including what appears to be a signature, the initials 'MD', another signature, and several other illegible marks.

- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci



per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione e scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Bibbiana, 24/06/2022

LUGA BONCOMPAGNI

AMBRA MARCHERI

GLAUCO BALDASSARI

MARCO ANDRENACCI

MARCO VENDALI

SABRINA TADDEI

ISABELLA CASALI